

Fisco fai da te: Il rimborso non arriva?

Ci pensa il commissario*

di Saverio Fossati

Rimborsare è giusto, anzi è possibile. Con un'interpretazione "energica" ma ineccepibile dell'esecuzione del giudizio di ottemperanza, san cita dall'articolo 70 del Dlgs 546/92, un commissario ad acta è riuscito là dove finora molti hanno fallito. Far pagare davvero un vecchio rimborso fiscale, letteralmente sostituendosi al Fisco nel passaggio più delicato: il mandato di pagamento.

Il rito pugliese dell'ottemperanza è il risultato dell'applicazione alla lettera dell'articolo 70, che autorizza il "collegio giudicante" (cioè, nel caso, la Commissione tributaria regionale) ad adottare i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo del ministero dell'Economia o dell'ente locale, anche attraverso un commissario ad acta. Questa figura può quindi sostituirsi all'amministrazione. Di regola, il commissario si limitava a notificare all'ufficio la sentenza che dava ragione al contribuente e a inviare solleciti. Il Fisco rispondeva che a causa della mancanza di fondi (si veda anche "Il Sole - 24 Ore" del 23 febbraio), non si poteva pagare. E il tempo passava.

Ma il testo dell'articolo 70 non pone limiti alla "sostituzione". E Maurizio Villani, avvocato tributarista di Lecce e commissario ad acta in un giudizio di ottemperanza, ha cambiato tattica. Ha inviato all'ufficio un invito a provvedere in: 15 giorni. Trascorso il termine, si è recato all'ufficio, ha fatto inviare alla Banca d'Italia una comunicazione con il suo *specimen* (una sorta di campione) di firma, ha ritirato alla Commissione il decreto con l'indicazione delle somme da pagare e ieri, sempre dall'ufficio delle Entrate, ha emesso un mandato di pagamento, dando ne avviso al contribuente.

"Si tratta di un comportamento ineccepibile - ammettono all'agenzia delle Entrate - Rimane qualche perplessità sul fatto che l'ufficio abbia dovuto inviare alla banca d'Italia lo *specimen* di firma, dato che il commissario avrebbe anche potuto provvedere da sé, ma non è certo illecito che l'ufficio, proprio per agevolare l'ottemperanza, compia questo atto. Il mancato pagamento, però, in questi casi, non dipende da cattiva volontà dell'ufficio ma da incapacità sul capitolo di spesa prefissato. Un limite che il commissario non ha, perché può liberamente disporre di prelevare "in conto sospeso" o su un altro capitolo di spesa". "Il commissario - puntualizza Villani - è un organo giurisdizionale e chiunque gli impedirà di esercitare le sue funzioni sarà passibile di sanzioni penali ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale".

Da segnalare, sullo stesso tema, una sentenza della Cassazione (la 1544/2002) che ha autorizzato a "subentrare" nel giudizio di ottemperanza un "mandatario irrevocabile all'incasso" cui una società aveva ceduto il credito vantato nei confronti di un'altra società che, a sua volta, aveva chiesto un rimborso fiscale.

*Articolo tratto da: **Il Sole 24 Ore** del 26/02/2002